

NOVITÀ IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO – le modifiche introdotte dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020

Con il Provvedimento pubblicato lo scorso 23 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha modificato la disciplina italiana concernente la documentazione sul transfer pricing.

Nello specifico, le modifiche apportate dal nuovo Provvedimento, riguardano principalmente:

- oneri documentali;
- la definizione di piccole e medie imprese;
- il contenuto della documentazione in materia di prezzi di trasferimento;
- l’approccio semplificato previsto per i servizi a basso valore aggiunto;
- le condizioni di efficacia di una documentazione idonea.

Oneri documentali

Il nuovo Provvedimento stabilisce che la documentazione atta a consentire alle imprese residenti o stabilite nel territorio dello Stato, che si trovino, rispetto a imprese non residenti o alle proprie stabili organizzazioni estere, in una o più delle ipotesi indicate negli articoli 110, comma 7, 152, comma 3, e 168-ter, comma 10, del Tuir, di beneficiare della penalty protection, deve essere costituita da un Masterfile e da una Documentazione Nazionale. Il Masterfile dovrà contenere le informazioni relative al gruppo multinazionale, mentre la Documentazione Nazionale conterrà una descrizione dettagliata delle transazioni infragruppo effettuate in un determinato periodo di imposta. Tale novità rende quindi maggiormente complesso l’onere documentale in capo a quei contribuenti ai quali, prima dell’emanazione delle nuove disposizioni – poiché definiti come “imprese controllate” dal precedente Provvedimento – era consentito predisporre solamente la Documentazione Nazionale. Con l’entrata in vigore del nuovo Provvedimento, invece, gli stessi contribuenti dovranno dotarsi di una duplice documentazione: il punto 2.1 del Provvedimento stesso, infatti, specifica che *“la documentazione idonea è costituita da a) un documento denominato Masterfile; e da b) un documento denominato Documentazione Nazionale”*.

Definizione di PMI

La nuova definizione di piccole e medie imprese, contenuta al punto 1.1.a) del Provvedimento, oltre a confermare che per PMI si intendono le imprese che realizzano un volume d’affari o ricavi inferiore ad euro 50 milioni, stabilisce che non rientrano nel novero di tale definizione i soggetti che direttamente o indirettamente controllano o sono controllati da un soggetto non qualificabile come PMI. In tal modo l’Agenzia delle Entrate esclude dall’ambito di applicazione delle agevolazioni previste per le PMI anche le società che, pur nel rispetto dei limiti quantitativi di cui sopra, sono controllate (anche indirettamente) da soggetti i cui ricavi o il cui volume d’affari abbia superato nel corso dell’anno 50 milioni di euro.



Contenuto della documentazione in materia di prezzi di trasferimento

Il citato Provvedimento ridefinisce la struttura della documentazione in materia di prezzi di trasferimento (Masterfile e Documentazione Nazionale) nonché i documenti a corredo della stessa.

Infatti, dopo avere elencato esaurientemente i capitoli, i paragrafi ed i sottoparagrafi in cui la documentazione deve articolarsi ed aver altresì fornito le dovute indicazioni in merito al contenuto di ogni elemento strutturale, l’Agenzia delle Entrate specifica anche quali nuovi documenti debbano costituire parte integrante della suddetta documentazione:

- con riferimento al Masterfile, nel capitolo 5 – “rapporti finanziari del gruppo multinazionale” – viene richiesto al contribuente di allegare il bilancio consolidato del gruppo multinazionale per il periodo d’imposta di riferimento (oltre ad un elenco degli APA e dei ruling preventivi transfrontalieri, già in parte prevista dalle precedenti disposizioni del 2010);
- relativamente alla Documentazione Nazionale, il Provvedimento stabilisce, con riferimento al capitolo 3 – “informazioni finanziarie” – che quest’ultima debba essere corredata da: i) i conti annuali delle entità locali per il periodo d’imposta di riferimento nonché, se disponibili, le relazioni di certificazione rilasciate dai revisori indipendenti; ii) i prospetti di riconciliazione tra i dati utilizzati ai fini dell’analisi di transfer pricing e il bilancio d’esercizio; iii) i prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati ai fini dell’analisi di transfer pricing.

Approccio semplificato previsto per i servizi a basso valore aggiunto

Al punto 7 del Provvedimento in questione viene specificato il contenuto che il contribuente è tenuto a fornire qualora sia stato scelto il c.d. approccio semplificato di valorizzazione. Si ricorda, infatti, che in caso di prestazione di servizi a basso valore aggiunto, è concessa la possibilità al contribuente di valorizzare il servizio aggregando la totalità dei costi diretti ed indiretti connessi al servizio stesso aggiungendo un margine di profitto del 5% (approccio semplificato).

Condizioni di efficacia di una documentazione idonea

Tra le più importanti novità introdotte lo scorso 23 novembre vi è sicuramente l’introduzione della firma elettronica con marca temporale. Infatti, al fine di poter ritenere la documentazione idonea (sia Masterfile che Documentazione Nazionale) – e quindi beneficiare della disapplicazione delle sanzioni per dichiarazione infedele – è necessario che il legale rappresentante firmi elettronicamente la stessa con marca temporale da apporsi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Come già previsto dall’art. 8 del Decreto del MEF del 14 maggio 2018, viene stabilito che la documentazione debba considerarsi idonea ogniqualvolta la stessa “fornisca agli organi di



controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un'analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati".

Il Provvedimento, inoltre, allunga i termini di presentazione della documentazione all'Amministrazione finanziaria in caso di specifica richiesta, che passano infatti da 10 a 20 giorni.

Da ultimo, considerata la necessità di comunicare il possesso della documentazione in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e considerata altresì la necessità di apporre una marca temporale entro la data prevista per l'invio della stessa, il Provvedimento specifica che, in caso di invio di dichiarazione dei redditi integrativa (ex. Art. 2, comma 8, del DPR 322/1998) per correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità all'*arm's length principle*, è consentito al contribuente di integrare o modificare la documentazione in materia dei prezzi di trasferimento – relativamente alla quale dovrà ugualmente essere data specifica comunicazione di possesso in sede di presentazione della dichiarazione integrativa. In tal caso, sembrerebbe restare ferma, ad interpretazione di chi scrive, la necessità di apporre nuovamente la firma elettronica del rappresentante legale, mediante apposizione di marca temporale, di cui sopra.

Il nuovo disposto, in attuazione di quanto previsto dal DM del 14 maggio 2018, sostituisce le disposizioni contenute nel precedente Provvedimento del 29 settembre 2010 e si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data della sua pubblicazione.

I professionisti di Andersen in Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nel presente documento.

.....
Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale di esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.

